

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 2012/739/PESC del Consiglio, del 29 novembre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/782/PESC (come modificata) (in prosieguo: la «decisione del Consiglio»), nella parte in cui riguarda il ricorrente;
- annullare il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (come modificato) e/o il regolamento di esecuzione (UE) n. 944/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012 e/o il regolamento di esecuzione (UE) n. 1117/2012, del 29 novembre 2012, che attuano l'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (in prosieguo: i «regolamenti del Consiglio»), nella parte in cui riguardano il ricorrente;
- annullare la decisione del Consiglio contenuta nella sua lettera del 30 novembre 2012 (rif. n. SGS12/013373) ove si legge «che il ricorrente deve essere mantenuto nell'elenco delle persone e delle entità che figurano negli allegati I e II della decisione 2012/739/PESC del Consiglio e nell'allegato II e IIa del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio...» (in prosieguo: la «decisione»);
- condannare l'Unione europea a corrispondere un risarcimento danni al ricorrente; e
- condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

Con il suo primo motivo, il ricorrente deduce il difetto di base giuridica per l'applicazione delle misure restrittive nei suoi confronti e/o un errore manifesto di valutazione, dal momento che non vi sarebbe alcun nesso razionale che lo riconduca agli individui interessati dalle misure restrittive adottate dall'Unione, in particolare ai responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile in Siria.

Con il suo secondo motivo, il ricorrente deduce che è in difetto di base giuridica che l'articolo 24 della decisione 2012/739/PESC del Consiglio intende impedire il suo ingresso o il suo transito negli Stati membri, alla luce dei diritti del ricorrente quale cittadino dell'Unione europea ai sensi degli articoli 20, paragrafo 2, lettera a) e 21 TFUE e della direttiva 2004/38/CE.

Con il suo terzo motivo, il ricorrente deduce che la decisione del Consiglio ed i regolamenti del Consiglio violano i diritti fondamentali del ricorrente come riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e/o dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ivi compresi il diritto del ricorrente alla dignità della persona, il diritto ad una

buona amministrazione, il diritto ad un ricorso effettivo e ad un processo equo, il diritto ad essere presunto innocente e i diritti della difesa, il diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione e delle sue comunicazioni, la sua libertà di iniziativa economica e il suo diritto di proprietà.

Ricorso proposto il 28 dicembre 2012 — Matrix Energetics International/UAMI (MATRIX ENERGETICS)

(Causa T-573/12)

(2013/C 63/49)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Matrix Energetics International, Inc. (Lynnwood, Stati Uniti) (rappresentante: avv. R. Böhm)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 25 ottobre 2012, nel procedimento R 56/2012-4;
- condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «MATRIX ENERGETICS» per servizi della classe 41 — Registrazione internazionale n. W 995 247

Decisione dell'esaminatore: rifiuto della protezione per la registrazione internazionale che designa l'Unione europea

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.

Ricorso proposto il 30 dicembre 2012 — Commissione/Siemens

(Causa T-579/12)

(2013/C 63/50)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e W. Mölls, agenti)

Convenuta: Siemens AG (Monaco, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- condannare la Siemens AG a versare alla ricorrente la somma di EUR 671 234, maggiorata degli interessi a un tasso di 5 punti percentuali rispetto al tasso base ai sensi dell'articolo 247 del codice civile tedesco (BGB) a decorrere dal giorno del deposito del ricorso;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce che conformemente al contratto stipulato con la convenuta, essa ha diritto a un indennizzo per le spese supplementari sostenute a causa del ritardo nel ritiro dei materiali messi a disposizione. Siffatto indennizzo dev'essere corrisposto anche ai sensi del diritto tedesco, che disciplina il contratto, in particolare ai sensi degli articoli 304, 280 e 286 del codice civile tedesco (BGB).
